Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 luglio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **1341.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Maria dei Laici », con sede in Amelia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni in data 1° luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Maria dei Laici » di Amelia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 dicembre 1902;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Maria dei Laici », con sede in Amelia (Terni), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Terni;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Amelia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 dicembre 1902.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 170. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **533.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di semeiotica chirurgica;
Istituto di anestesiologia e rianimazione;
Istituto di clinica psichiatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 172. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. 534.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 146 a 151 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; gli articoli da 184 a 187 relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 146. — La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 147. — La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 148. — La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi dieci specializzandi per ciascun anno di corso (totale: trenta iscritti).

Art. 149. — E' fatto obbligo all'allievo di frequentare le lezioni ed un periodo di internato di almeno sei mesi per ciascun anno.

Art. 150. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopraluogo;
6) Identificazione personale.

3° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 151. — Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Chi non ha superato tutti gli esami dell'anno frequentato non può essere iscritto all'anno successivo.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 184. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'università e conferisce il diploma di specialista in gerontologia e geriatria.

Art. 185. — Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo complessivo di trentadue specializzandi.

L'ammissione è per esame.

Art. 186. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Biologia della senescenza (annuale);
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I);
3) Semeiologia della senescenza (biennale I);
4) Anatomia patologica (biennale);
5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II);
2) Semeiologia della senescenza (biennale II);
3) Anatomia patologica (biennale II);
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I);
5) Chirurgia geriatrica (annuale);
6) Radiologia e radioterapia (annuale);
7) Neurologia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II);
2) Tecniche di riabilitazione (annuale);
3) Psichiatria (annuale);
4) Medicina sociale (annuale).

Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.

Art. 187. — L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del corso.

Gli allievi del primo e del secondo anno, per essere ammessi, rispettivamente al secondo ed al terzo anno, debbono aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 174. — IZZI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Estensione al personale dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli in servizio presso la sezione di Bolzano della indennità speciale mensile di seconda lingua.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente assistenziale « U.M.A. » (utenti motori agricoli) del 14 marzo 1969, con la quale si è stabilito di concedere, a decorrere dal 1° aprile 1969 ai dipendenti dell'Ente, sezione di Bolzano, in possesso del prescritto attestato di conoscenza della lingua tedesca, una indennità mensile, non quiescibile e non computabile nella tredicesima mensilità, nella misura lorda per tutti i gradi di L. 5.000;

Considerato che la misura della predetta indennità non può ritenersi in contrasto con i limiti indicati dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Decreta:

E' approvata la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli del 14 marzo 1969, con la quale viene concessa, a decorrere dal 1° aprile 1969, una indennità mensile nella misura lorda di L. 5.000, a tutti i dipendenti senza distinzione di grado, in servizio presso la propria sezione di Bolzano in possesso del prescritto attestato di conoscenza della lingua tedesca.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7186)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1962, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1965;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ancona, sono determinate nella misura stabilita dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 17 dicembre 1968.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

Tabella delle retribuzioni medie giornaliere e mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale, dipendenti da ristoranti, trattorie ed osterie con cucina, della provincia di Ancona.

Categorie degli esercizi e del personale	Comuni di Ancona, Fabriano, Iesi, Osimo, Senigallia, Falconara, Loreto, Camerano, Numana, e Sirolo		Altri comuni della provincia	
	giorno	mese	giorno	mese
Per coloro che non beneficiano del vitto a carico del datore di lavoro				
Esercizi di 1ª categoria:				
1° cameriere	3.100	81.000	2.750	71.500
cameriere . . .	2.800	76.000	2.450	64.500
aiuto cameriere + 20 anni	2.650	71.000	2.400	63.000
aiuto cameriere — 20 anni	2.500	69.000	2.200	60.500
Esercizi altre categorie:				
1° cameriere	2.800	76.000	2.500	66.000
cameriere	2.650	71.000	2.400	63.000
Categorie con cucina:				
cameriere . . .	2.600	70.000	2.400	63.000
Per coloro che beneficiano del vitto a carico del datore di lavoro				
Esercizi di 1ª categoria:				
1° cameriere	2.650	71.000	2.300	62.000
cameriere . . .	2.500	66.000	2.100	56.000
aiuto cameriere + 20 anni	2.400	63.000	1.850	50.000
aiuto cameriere — 20 anni	2.100	56.000	1.800	48.000
Esercizi altre categorie:				
1° cameriere .	2.500	66.000	2.100	56.000
cameriere	2.400	63.000	1.950	55.000
Osterie con cucina:				
cameriere	2.300	62.000	1.950	55.000

TABELLA *B*

Tabella delle retribuzioni medie giornaliere e mensili per i lavoratori retribuiti a percentuale, dipendenti da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, sale da ballo e simili della provincia di Ancona.

Categorie degli esercizi e del personale	Comuni di Ancona, Fabriano, Iesi, Osimo, Senigallia, Falconara, Loreto, Camerano, Numana e Sirolo		Altri comuni della provincia	
	giorno	mese	giorno	mese
Esercizi di 1ª categoria:				
1° cameriere	2.950	74.000	2.500	65.000
cameriere	2.700	71.500	2.400	63.000
aiuto cameriere + 20 anni	2.600	67.000	2.250	59.000
aiuto cameriere — 20 anni	2.400	63.000	2.100	56.000
Esercizi altre categorie:				
1° cameriere	2.800	73.000	2.400	63.000
cameriere	2.700	70.000	2.300	62.000
aiuto cameriere + 20 anni	2.500	66.000	2.200	58.000
aiuto cameriere — 20 anni	2.400	62.000	2.000	55.000

N.B. I carellisti di stazione sono equiparati ai camerieri.

Note:

Le retribuzioni medie, come determinate, comprensive delle quote di 13ª mensilità, festività e straordinario, si riferiscono ad un periodo di occupazione media di 26 giornate, ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

1) inizio e cessazione del rapporto di lavoro, nel corso del mese;

2) assenza per sospensioni dell'attività lavorativa dell'esercizio non imputabili al datore di lavoro, per le quali non sia dovuto alcun trattamento salariale;

3) lavoratori assunti quali rinforzi, sostituti e turnisti;

4) assenze per sospensioni disciplinari, in base a clausole contrattuali;

5) assenze per richiamo alle armi della durata di oltre tre mesi e per servizio di leva;

6) assenze arbitrarie e permessi giustificati non pagati;

7) assenze di durata superiore a tre giorni per malattia o infortunio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7082)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars ed esercizi similari, ristoranti, trattorie ed esercizi similari) di Alessandria e provincia, sono determinate nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1969.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi di Alessandria e provincia.

Caffè, Bars ed esercizi similari - Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari

(esercizi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª categoria)

Capo-cameriere	L.	85 000
Cameriere	»	66.000
Aiuto cameriere (uomo e donne) superiore ai 20 anni	»	52.000
Carrellisti di stazione	»	52.000
Aiuto cameriere (uomo e donna) inferiore ai 20 anni	»	47.500

Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni.

Le retribuzioni medie stesse sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il valore del vitto e dell'alloggio, il compenso per lavoro straordinario e per festività, nonchè dei ratei della gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7089)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante, retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi di Venezia e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante, retribuite esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi di Venezia e provincia, sono determinate nelle misure previste nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successiva al 1° agosto 1967.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi di Venezia e provincia.

Categoria degli Esercizi	Qualifiche del personale	Bar, Caffè, Birrerie, Gelaterie ed esercizi similari		Ristoranti Trattorie esercizi similari
		dall'1-8-67 al 31-5-69	dall'1-6-69	dall'1-8-67
Lusso	capo cameriere o capo servizio	76.400	76.400	91.000
	cameriere	65.600	76.400	76.400
	aiuto cameriere	54.600	54.600	54.600
	apprendista	26.000	28.000	28.000
1ª	capo cameriere o capo servizio	76.400	76.400	91.000
	cameriere	65.600	76.400	76.400
	aiuto cameriere	54.600	54.600	54.600
	apprendista	26.000	28.000	28.000
2ª	capo cameriere o capo servizio	65.600	76.400	76.000
	cameriere	65.600	76.400	76.400
	aiuto cameriere	43.300	43.300	54.600
	apprendista	26.000	28.000	28.000
3ª	capo cameriere o capo servizio	65.600	76.400	76.400
	cameriere	65.600	76.400	76.400
	aiuto cameriere	43.300	43.300	54.600
	apprendista	26.000	28.000	28.000
4ª	cameriere	54.600	65.600	65.000
	aiuto cameriere	43.300	43.300	54.600
	apprendista	26.000	28.000	28.000

1) Nelle retribuzioni medie indicate sono compresi tutti gli elementi della retribuzione, il valore vitto e i ratei di gratifica natalizia. Verranno applicate per il personale tavoleggiante dipendente da P. E. di Venezia insulare, Venezia-Lido, Venezia-terraferma (Mestre e Marghera), Venezia isole estuario (Murano, Burano, Torcello), Jesolo Sottomarina di Chioggia, Caorle e Bibiona.

Nelle restanti zone le tabelle medie indicate devono essere ridotte dell'8% (dell'otto per cento).

2) In esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere a base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea sarà uguale ad un venticinquesimo della retribuzione media mensile, mentre la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, sarà uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, fermo restando in ogni caso le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 116.

Inoltre per il combinato disposto del primo comma dell'articolo 30 e dell'art. 41 del richiamato testo unico, le sopraindicate retribuzioni medie varranno anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7088)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1970.

Modifica del decreto ministeriale 24 novembre 1967, concernente l'iscrizione d'ufficio di varietà di riso nel « registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967, con il quale sono state iscritte d'ufficio, nel « registro delle varietà », tenuto dal componente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, ventidue varietà di riso;

Considerato che, tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, rispettivamente ai numeri 1 e 22 dell'articolo unico, figurano le varietà « Arborio » e « S. Domenico », il cui responsabile della conservazione in purezza è il cav. Domenico Marchetti - Arborio (Vercelli);

Vista la copia conforme dell'atto in data 23 maggio 1969, repertorio n. 9304, registrato a Vercelli il 24 maggio 1969 al n. 1026, vol. 218, a rogito prof. dott. Massimo Barca, notaio in Vercelli, con il quale il cav. Domenico Marchetti, nella sua qualità di responsabile della conservazione in purezza delle varietà di riso « Arborio » e « S. Domenico », cede e trasferisce, a tutti gli effetti, all'Ente nazionale risi, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, che accetta, dette varietà con tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla conservazione in purezza e quindi alla produzione delle relative sementi di base;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in relazione alla cessione di cui sopra, il citato decreto ministeriale 24 novembre 1967;

Decreta:

I numeri 1 e 22 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 novembre 1967 vengono modificati come segue:

1) Riso « Arborio »:

Varietà ottenuta dall'incrocio Vialone . Lady Wright;

Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi, Milano;

22) Riso « S. Domenico »:

Varietà ottenuta da selezione dall'« Arborio »;

Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi, Milano.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085 che contiene norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visti gli articoli 21, 141, 142 del codice della navigazione;

Visto l'art. 64 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1952, n. 1023/NO14, con il quale sono state stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna e le sigle di alcuni uffici di iscrizione dei medesimi;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1953, con il quale è stata determinata la sigla dell'ispettorato di porto di Venezia ai fini della iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1957, n. 8/NO35, con il quale è stata approvata una nuova tabella a modifica ed integrazione di quella approvata con decreto ministeriale 18 agosto 1952;

Visti il decreto ministeriale 26 agosto 1958, con il quale è stata determinata la sigla che individua la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Liguria ed il decreto ministeriale 22 luglio 1968 con il quale è stata determinata la sigla che individua la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Basilicata ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1968 con il quale è stato istituito l'ispettorato di porto di Passignano sul Trasimeno nella circoscrizione territoriale della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla che individua il nuovo ispettorato di porto di Passignano sul Trasimeno;

Considerata l'opportunità di aggiornare la tabella « A » allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1968, n. 421/NO35, con altra che tenga conto delle variazioni avvenute;

Decreta:

Art. 1.

La sigla che individua l'ispettorato di Porto di Passignano sul Trasimeno ai fini dell'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna viene stabilita in « 1 Um ».

Art. 2.

L'allegato « A » relativo alle sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1968 è sostituito dalla tabella « A » allegata al presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

TABELLA *A*

Sigle degli uffici di iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna

DIREZIONE COMPARTIMENTALE M.C.T.C. PER LA LOMBARDIA
(compresi i territori finitimi di cui alla tabella *A* del D. P. 26 giugno 1950)

Sigla	Denominazione degli uffici
1L	per l'ispettorato di porto di Como;
2L	per l'ispettorato di porto di Cremona;
3L	per l'ispettorato di porto di Desenzano;
4L	per l'ispettorato di porto di Verbania-Intra;
5L	per l'ispettorato di porto di Iseo;
6L	per l'ispettorato di porto di Milano;
7L	per l'ispettorato di porto di Pavia.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE M.C.T.C. PER IL VENETO
(compresi i territori finitimi di cui alla tabella *A* del D. P. 26 giugno 1950)

Sigla	Denominazione degli uffici
1V	per l'ispettorato di porto di Rovigo;
2V	per l'ispettorato di porto di Ferrara;
3V	per l'ispettorato di porto di Mantova;
4V	per l'ispettorato di porto di Padova;
5V	per l'ispettorato di porto di Portogruaro;
6V	per l'ispettorato di porto di Venezia;
LG	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Liguria - Genova;
To	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Toscana - Firenze;
1T	per l'ispettorato di porto di Pisa;
P	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Piemonte - Torino;
TA	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Trentino-Alto Adige - Bolzano;
Fr	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Friuli e Venezia Giulia - Udine;
E	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Emilia e Romagna - Bologna;
M	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per le Marche - Ancona;
LZ	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per il Lazio - Roma;
Um	per la direzione compartimentale per l'Umbria - Perugia;
1Um	per l'ispettorato di porto di Passignano sul Trasimeno;
A	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise - Pescara;
C	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Campania - Napoli;
B	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Basilicata - Potenza;
PG	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per le Puglie - Bari;
CL	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Calabria - Catanzaro;
S	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia - Palermo;
SD	per la direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna - Cagliari.

(6911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2363 in data 25 giugno 1970, è stata prorogata fino al 30 settembre 1970 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° luglio-30 settembre 1970.

(7035)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 1° ottobre 1975

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 luglio 1970

(7034)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7253)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7254)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.400.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7255)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970 il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.932.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7256)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7257)

Autorizzazione al comune di Loceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Loceri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7258)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7259)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7260)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970 il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7261)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7262)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49, foglio n. 335, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 agosto 1966 dai professori Perrini Giorgio, Piacentini Luigi e Stella Mansueto, avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(7093)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Elide Maria Duranti, nata a Urbania (Pesaro Urbino) il 13 febbraio 1929, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Urbino in data 27 aprile 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degil articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(7001)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 3, foglio n. 204, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 15 gennaio 1970, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 26 giugno 1968 dall'archivista signor Antonio Tripodi avverso il recupero della somma di lire 373.700, disposto con il decreto ministeriale 2 agosto 1967, relativo alla ricongiunzione, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio militare con quello civile di ruolo.

(6920)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento della « 1ª Mostra internazionale dei prodotti, attrezzature tecniche per il disquinamento delle acque del mare » di Genova.

L'Ente autonomo fiera internazionale di Genova, con nota del 9 giugno 1970, ha reso noto che la « Iª Mostra internazionale dei prodotti, attrezzature tecniche per il disquinamento delle acque del mare », già programmata per il periodo 18-25 ottobre 1970, non avrà più luogo.

(7036)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 58-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 58-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Trevisan Silvio, con sede in Vicenza, via S. Lazzaro, n. 31.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 10 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(6992)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 36-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 36-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marangoni Angelo, con sede in Vicenza, via Cà Ponte San Michele, n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(6990)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 147-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione 147-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Puppo Antonietta, con sede in Campo Ligure (Genova), via Papa Giovanni XXIII.

(6993)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 6-CN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 6-CN », a suo tempo assegnato alla ditta Longo Alfredo, con sede in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), piazza Martiri, n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 2 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Cuneo.

(6994)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(6910)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario per le unità territoriali nel Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario per le unità territoriali dell'ENPI nel Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

In aggiunta ai posti messi a concorso l'Ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Dei predetti posti la percentuale del 20 per cento è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè, in continuità di rapporto di impiego, alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito della graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e debbono essere iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della deliberazione del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente: per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria;

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2, comma secondo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, nonchè l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi unità territoriale nelle regioni indicate nel presente bando;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dall'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Art. 8.

L'esame consisterà in tre prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo e in una prova orale secondo il seguente programma:

1ª prova: clinica medica generale;
2ª prova: malattie professionali;
3ª prova: igiene o fisiologia del lavoro.

La prova orale verterà sulle materie di esame scritto. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di conoscere la struttura, l'organizzazione ed i compiti istituzionali dell'ENPI nonchè i principali elementi di legislazione prevenzionale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate per quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire alla Direzione genearle dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni e che abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13, gli appositi documenti elencati nell'art. 11 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27800/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) i figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro a seguito di lesioni od infermità contratte in conseguenza della deporta-

zione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*), e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni:

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi:

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono; da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o dei Corpi di guardia di finanza, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e del 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma dell'art. 10.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, porta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità intellettuali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) certificato di iscrizione all'albo professionale di medici chirurghi;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulta che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

H) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non sianо stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati «medico di 2ª classe» in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 16.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di medico di 2ª classe nella categoria direttiva - ruolo sanitario, e cioè uno stipendio annuo lordo di lire 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili e ad una indennità medica nella misura lorda di L. 45.000 mensili corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio, nonchè l'indennità integrativa speciale.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 18 giugno 1970

Il presidente: PREDA

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a venticinque posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario per le unità territoriali dell'ENPI nelle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in . . . . presso l'Università di . . . . in data . . . . con punti . . . . . di essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi (provincia di . . . . . .).

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., oppure perchè riformato o rivedibile).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nel bando di concorso e chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6980)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 4274, in data 25 maggio 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Roma, nel trasmettere la lettera del dott. Paolo Ziniti, il quale chiede di essere esonerato dall'incarico di presidente supplente di quella commissione, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Guido Pennacchia, magistrato della stessa corte di appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Pennacchia, magistrato di appello, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma in sostituzione del dott. Paolo Ziniti.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1970
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 21

(7044)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.